



*Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo ENEL*

## COMUNICATO N. 8

### **COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI VERSATI NELL'ANNO 2004**

Con il presente comunicato desideriamo ricordare l'approssimarsi dell'abituale scadenza entro la quale gli iscritti devono segnalare al Fondo l'importo dei contributi versati e non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi (730 e UNICO).

Come noto infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs n.47/2000, **entro il 30 settembre dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, l'iscritto deve comunicare al FOPEN l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa.

Ricordiamo che tale deduzione, nel limite dell'importo massimo previsto dall'attuale normativa fiscale, è già stata effettuata dal datore di lavoro nel corso dell'anno, e tale beneficio è già stato acquisito dal lavoratore nella fase di calcolo delle ritenute mensili effettuate sulla propria retribuzione. L'evidenza di tale deduzione è presente al rigo 26 del CUD 2005 (redditi 2004)

Per verificare se sono stati effettuati versamenti superiori al limite di deducibilità il lavoratore deve verificare nel CUD 2005 la presenza di eventuali importi al rigo 27. In tale caso il lavoratore si trova nella situazione di dover comunicare eventuali contributi versati ma non dedotti nella misura riportata nel rigo 27 del CUD.

Nel caso in cui l'iscritto maturi il diritto alla prestazione prima del 30 settembre, la comunicazione deve essere presentata contestualmente alla presentazione della richiesta di uscita.



*Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo ENEL*

Per consentire il corretto adempimento di tale obbligo il FOPEN ha messo a disposizione degli iscritti un apposito modulo prelevabile direttamente dalla sezione “Modulistica” del sito web del Fondo ([www.fondopensioneopen.it](http://www.fondopensioneopen.it)).

Il modulo, opportunamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato al FOPEN via Nizza, 11 – 00198 Roma, entro il 30 settembre 2005.

Da ricordare inoltre che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.245 del 23 luglio 2002, ha già a suo tempo precisato che la comunicazione predetta deve essere fornita **esclusivamente** dal lavoratore interessato. In nessun caso il Fondo è autorizzato a provvedere a tale determinazione in via autonoma o su indicazione di diversi soggetti (p.e. l’azienda). In assenza della relativa comunicazione, il Fondo non sarà pertanto autorizzato ad escludere dalla base imponibile della prestazione erogata i contributi non dedotti dall’iscritto.

Si invitano tutte le Aziende e le Parti Istitutive a dare la più ampia diffusione del presente comunicato presso i lavoratori.

Roma, 4 luglio 2005